



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitan

N. 54 del 22/12/2022

Classifica: 002.02

(Proposta 59/20/12/2022)

<i>Oggetto</i>	UFFICIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE- PROROGA DELL'INCARICO ALL'ARCH. OSVALDO MIRAGLIA E CONFERMA DELL'EMOLUMENTO SOSTITUTIVO DI CUI ALL'ART. 90, COMMA 3, D.LGS. 18/08/2000, N. 267 (TUEL).
----------------	--

<i>Ufficio Proponente</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
<i>Dirigente/ P.O</i>	ANDREA PELACCHI
<i>Relatore</i>	Dario Nardella

Su proposta del Consigliere delegato Dario Nardella

Il Sindaco Metropolitan

PREMESSO:

- che dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane sono subentrate alle Province omonime, ai sensi della L. 56/2014;
- che la Città Metropolitana è un Ente di secondo grado, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, giungendo così anche ad ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 16, il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di Sindaco metropolitano;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 50, Alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo unico Enti locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che l'art. 16, comma 4, dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze stabilisce che "Il Sindaco metropolitano convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; sulla base degli indirizzi espressi dal

Consiglio, nomina, ove non sia diversamente previsto dalla legge, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società od organismi comunque denominati o comunque rispetto ai quali esercita un potere di nomina; propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni, compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti”;

- che l’art. 23 dello Statuto, commi 2 e 3, prevede che “Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, anche con riferimento all’art. 110 del Testo Unico Enti Locali. Nell’organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali”;

CONSIDERATO CHE l’art. 90 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che “1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”;

CONSIDERATO CHE l’art. 9 (comma 2) del Regolamento di organizzazione della Città Metropolitana prevede l’istituzione di Uffici di staff del Sindaco metropolitano;

RICHIAMATO il proprio Atto n. 7 del 29/01/2020, con il quale veniva conferito ai sensi dell’art. 90 l’incarico di Addetto all’Ufficio per l’attuazione del programma all’Arch. Osvaldo Miraglia per un periodo di tre anni;

CONSTATATO CHE, successivamente all’Atto citato, è intervenuta la norma di interpretazione autentica dell’art. 18-ter (comma 1) del Decreto- Legge 30/12/2019, n. 162, convertito dalla Legge 28/02/2020, n. 8, secondo cui “Nell’articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole *contratto di lavoro subordinato a tempo determinato* si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato”;

RILEVATO l’approssimarsi della scadenza dell’incarico in oggetto, fissata al 30/01/2023;

RILEVATA altresì la necessità di prorogare l'incarico per mantenere continuità alle funzioni di supporto fino alla scadenza del mandato del Sindaco metropolitano;

RITENUTO di confermare l'originario Atto di conferimento dell'incarico, sia per la parte relativa ai compiti, che per la parte relativa all'emolumento sostitutivo dell'art. 90- comma 3, da quantificarsi in 3.000 (tremila) € annui;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell'Arch. Osvaldo Miraglia alla prosecuzione dell'incarico in esame;

RICHIAMATI:

- l'attuale assetto organizzativo della Città Metropolitana di Firenze approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 29/10/2021;

- il Bilancio di previsione 2023- 2025 approvato con D.C.M. n. 140 del 14/12/2022;

- l'art. 9 del Regolamento di organizzazione;

DATO ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio complessivamente considerati e che viene comunque garantito il rispetto dei vincoli di legge sulla spesa di personale e sulle assunzioni con contratto a tempo determinato;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Città Metropolitana;

DISPONE

1. **DI PROROGARE** fino alla scadenza del mandato del Sindaco metropolitano l'incarico di Addetto all'Ufficio per l'attuazione del programma all'Arch. Osvaldo Miraglia, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione;
2. **DI CONFERMARE** l'importo dell'emolumento sostitutivo annuo di 3.000 (tremila) €;
3. **DI DEMANDARE** alla Direzione Risorse umane ed organizzazione l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti.

Allegati parte integrante:

Parere Contabile_20-12-2022_12-15-22.pdf.p7m (Hash: 8c076c30c11f86cc4b12728013585e7dabc7fe10c3edeeabf6623af6bec6b9a0)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: bc284493744acef5200952e3109fd23838a915d3e422f85321cbb55054ca4dcf)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”